



Direzione Regionale della Valle d'Aosta



VERIFICA FISCALE A.S.D.

PREMESSA (Richiamo convegno 04/2013)

**IL CODICE CIVILE NON PREVEDE
PARTICOLARI CLAUSOLE STATUTARIE
PER LE ASSOCIAZIONI NON
RICONOSCIUTE, MA L'ART. 90, CO. 18,
DELLA L.289/2002 E SUCC. INT. E
MOD., E L'ART. 148 DEL TUIR**

**IMPONGONO L'INSERIMENTO
ALCUNE CLAUSOLE STATUTARIE**

CHECK LIST

- DENOMINAZ. SOC.: INDICAZ. DILETTANTISTICA E FINALITA' SPORTIVA SI NO
- SEDE LEGALE NELL'ATTO COSTITUTIVO O NEL VERBALE DI VARIAZIONE SI NO
- E' STATO PREVISTO NELL'OGGETTO SOC. IL FINE SPORTIVO NONCHE' L'INDICAZ. DI ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE COMPRESA L'ATTIVITA' DIDATTICA PER L'AVVIO, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE SI NO
- E' INDICATO IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA INTERNA ED IL DIRITTO DI VOTO A TUTTI I SOCI CON LA PREVISIONE DELL'ELETTIVITA' DELLE CARICHE SOCIALI SI NO
- E' INDICATO A CHI APPARTIENE LA RAPPRESENTANZA LEGALE SI NO
- E' INDICATA L'ASSENZA DI FINE DI LUCRO DIRETTA E INDIRETTA SI NO
- E' INDICATA LA MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO ED IL SUO OBBLIGO DI REDAZIONE (30 APRILE) SI NO
- E' INDICATA LA MODALITA' DI RINNOVO DELLE CARICHE ISTITUZIONALI E LA LORO SCADENZA SI NO
- E' INDICATO L'OBBLIGO DI CONFORMARSI ED ACCETTARE LE NORME, STATUTI, REGOLAMENTI, DEL CONI, DELLA FSN O EPS CUI SI E' AFFILIATI SI NO
- E' INDICATA LA DEVOLUZIONE AI FINI SPORTIVI DEL PATRIMONIO RESIDUO DOPO LA FASE DI LIQUIDAZ. IN CASO DI SCIOGLIM. DELL'ENTE SPORTIVO SI NO
- E' STATA PREVISTA LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA' PER I DIRIGENTI SPORTIVI ED I TECNICI SI NO

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

DOCUMENTI DI BILANCIO:

1. RENDICONTO ECON.-FINANZIARIO

(2. NOTA INTEGRATIVA)

(3. RELAZIONE GESTIONE)

RELAZIONE SULLA GESTIONE

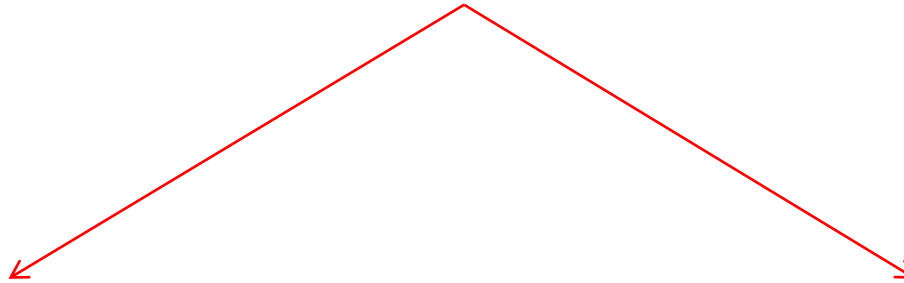
**DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DELLA
ATTIVITA' SVOLTA NELL'ESERCIZIO
CON ILLUSTRAZIONE DI:**

- a) ATTIVITA' SPORTIVA**
- b) ATTIVITA' ASSOCIATIVA**
- c) MODALITA' UTILIZZO RISORSE**
- d) OBIETTIVI ATTIVITA' FUTURA**

LIBRI DEI VERBALI – ELENCO DEGLI ASSOCIATI

- **VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO**
- **VERBALI DELL'ASSEMBLEA**
- **ELENCO (LIBRO) DEGLI ASSOCIATI**

Tipologie di verifiche fiscali



Verifiche “a tavolino”

**Presso la sede dell'Agenzia
delle Entrate**

Verifiche esterne

**Presso la sede
dell'associazione**

Tipologie di verifiche fiscali

Verifiche “a tavolino”

Art. 32/600

Comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che chiede:

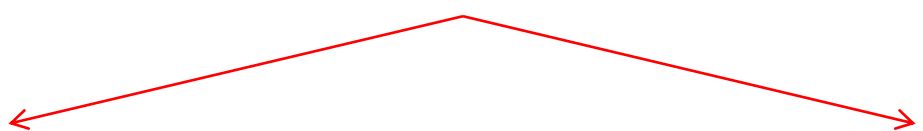
- Informazioni sull'attività svolta
- Produzione di documenti, dati ed elementi utili per la verifica,



Avvisare il commercialista e preparare la documentazione

Tipologie di verifiche fiscali

Verifiche esterne



Guardia di Finanza

Agenzia delle Entrate

- **Verificare:**
 - Mandato ricevuto dai verificatori
 - Motivi della verifica
- **Avvisare il commercialista**
- **Predisporre luogo per la verifica**

POTERI ISTRUTTORI DEI VERIFICATORI

I verificatori:

- **Notificano il mandato e avvisano sui diritti**
- **Chiedono la documentazione contabile e amministrativa**
- **Formulano domande circa l'organizzazione dell'attività**

Svolgimento verifica fiscale

E' importante tenere pronto un fascicolo con:

- **Atto Costitutivo o Statuto registrato**
- **Modello EAS**
- **(Eventuale) Opzione L.398/1991 : Comunicazione Agenzia Entrate e Comunicazione SIAE**
- **Iscrizione al registro CONI**

Svolgimento verifica fiscale

E' importante tenere pronti fascicoli separati con:

- **Contratti d'affitto e d'assicurazione**
- **Contratti di lavoro
(dipendenti/collaboratori/sportivi)**
- **Tesseramenti e riaffiliazioni**

Svolgimento verifica fiscale

E' importante tenere ordinatamente e aggiornati:

- **Elenco annuale degli associati**
- **Verbali assemblee associati**
(meglio se trascritti su apposito libro)
- **Verbali Consiglio direttivo**
(meglio se trascritti su apposito libro)
- **Rendiconto economico / finanziario dei vari anni**

Svolgimento verifica fiscale

E' utile:

- **Predisporre una relazione annuale sull'attività svolta**
- **Inserire sul sito Web:**
 - ✓ **Atto Costitutivo**
 - ✓ **Statuto**
 - ✓ **Convocazione assemblea**
 - ✓ **Composizione Consiglio Direttivo**

Esame caso pratico:

Processo verbale di constatazione(PVC)

**Verifica
“a tavolino”**

Differenze

Verifica esterna

**Sede Agenzia delle
Entrate**

Luogo della verifica

Sede associazione

Di solito più limitata

**Ampiezza del
controllo**

**Di solito più
“invasiva”**

**60 gg. dalla chiusura
delle operazioni di
verifica**

**Tempistiche per
controdeduzione e
presentazione
memorie**

**60 gg. dalla chiusura
delle operazioni di
verifica**

I POTERI ISTRUTTORI DEI VERIFICATORI

**DPR n. 600/1973, artt. 31 e segg. (II.DD.), e
DPR 633/1972, artt. 51 e segg. (IVA)**

- **procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche;**
- **invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;**
- **invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti o documenti (non già in possesso dell'A.F.) rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;**
- **inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti;**

I POTERI ISTRUTTORI

- richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti conto terzi, dati e notizie...;
- richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai e altri pubblici ufficiali;
- richiedere, previa autorizzazione, il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento,;
- richiedere, previa autorizzazione, a banche, società Poste spa, intermediari finanziari, imprese di investimento,, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata.....;
- invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere atti e documenti fiscalmente rilevanti e a fornire i chiarimenti relativi.

I POTERI ISTRUTTORI

Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche gli uffici hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione nei locali utilizzati dagli enti non commerciali, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile.

Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione. Per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

I POTERI ISTRUTTORI

- **L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito o che siano comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.**
- **I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi all'ispezione.**

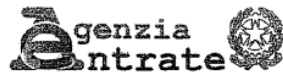
DIRITTI E OPPORTUNITA':

- **Chiedere e controllare l'autorizzazione all'accesso**
- **E' possibile esprimere le proprie osservazioni e controdeduzioni, che devono essere fedelmente trascritte nel pvc**
- **Riservarsi la possibilità di ulteriormente argomentare, controdedurre e produrre memorie difensive**
- **Facoltà di comunicare osservazioni e richieste entro 60 gg dalla redazione del pvc** (art 12, co 7, L 212/2000)

Esame caso pratico:

INVITO AD ESIBIRE LIBRI, REGISTRI, SCRITTURE E DOCUMENTI

CD «VERIFICA A TAVOLINO»



Direzione Regionale della Valle d'Aosta

Ufficio Controlli

Spett.le sig.ra

Residente in

In qualità di legale rappresentante legale
della

Partita Iva:

Oggetto: invito a comparire per la notifica dell'apertura delle operazioni di verifica e
richiesta documentazione nei confronti della

In seguito all'incarico del Capo Ufficio Controlli, con nota n. reg. inc. del
....., è stata disposta una verifica fiscale nei confronti di:

Ente:
Sede Legale:
Attività:
Cod. Attività:
Partita Iva:
Rappresentante Legale:
C.F.: nato a, il, residente a
Periodi d' imposta controllati:

Premesso che da interrogazioni in Anagrafe Tributaria risulta che la
..... ha
cessato la propria attività in data e che il legale rappresentante, per il
periodo di imposta risultava essere la Sig.ra
..... Come sopra identificata;

Esame caso pratico:

INVITO AD ESIBIRE LIBRI, REGISTRI, SCRITTURE E DOCUMENTI

CD «VERIFICA A TAVOLINO»

NOTIFICA

alla parte, nella sua qualità di rappresentante legale della
formale richiesta di esibizione dei libri, registri, scritture e documenti relativi al
periodo necessari per eseguire il controllo e più precisamente:

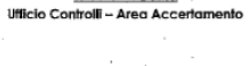
- ☐ Ricevute Attive
- ☐ Fatture di acquisto
- ☐ Registro previsto dal Decreto Ministeriale del 11/02/1997
- ☐ Rendiconto economico
- ☐ Estratto conti bancari
- ☐ Registro dei beni ammortizzabili.

Inoltre si richiede l'esibizione dei seguenti libri sociali e documenti:

- Atto costitutivo e Statuto;
- libro soci;
- libro verbali assemblee;
- libro prima nota;
- elenco associati
- tessere abbonamento;
- polizze assicurative stipulate;
- certificati medici di idoneità alle attività sportive;
- numero e tipologia dei corsi offerti ed eventuali attrezzature (palese);
- numero di istruttori/collaboratori e tipologia del rapporto di lavoro/collaborazione;
- tipologia di articoli sportivi commerciali;
- iscrizione al CONI.

(...)

Esame caso pratico:
PROCESSO VERBALE DI
STATAZIONE (PVC) CD «VERIFICAZIONE»



Agenzia Entrate

Direzione Regionale della Valle d'Aosta

Ufficio Controlli - Area Accertamento

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE

Il giorno 04.10.2011 in Chivasso, Piemonte presso la sede dell'Agenzia delle Entrate, i sottoscritti verbalizzanti compilano il presente atto:

VERBALIZZANTI

[Redacted] - Direzione Regionale Valle d'Aosta
[Redacted] - Direzione Regionale Valle d'Aosta

PARTE

Ente: <u>[Redacted]</u>
Sede Legale <u>[Redacted]</u>
Attività: <u>[Redacted]</u>
Cod. Attività: <u>[Redacted]</u>
Partita Iva: <u>[Redacted]</u>
Rappresentante Legale: <u>[Redacted]</u>
C.F.: <u>[Redacted]</u> nato a <u>[Redacted]</u> (CA) il <u>[Redacted]</u> residente in <u>[Redacted]</u> (AO)
Periodi d'imposta controllati: <u>[Redacted]</u>

in servizio presso la Direzione Regionale della Valle d'Aosta- Ufficio Controlli, incaricati ed autorizzati dallo stesso Ufficio, con nota [Redacted] Reg. Inc. Est. del [Redacted], (all. n. 1) di eseguire una verifica fiscale, relativamente ai periodi d'imposta [Redacted] e per l'anno in corso di controllare la regolarità della tenuta e delle risultanze delle scritture contabili, nei confronti dell'ente [Redacted] esercente l'attività di Altre attività sportive nca, con sede in [Redacted] [Redacted], codice fiscale e partita IVA [Redacted].

Esame caso pratico:

PROCESSO VERBALE DI

CONSTATAZIONE (PVC) CD «VERIFICA ESTERNA»

NOTIFICANO

Alla Sig.ra [REDACTED] -- nata il [REDACTED] ad [REDACTED] (CP),
nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Ente verificato quanto
emerso dai controlli eseguiti per il periodo d'imposta [REDACTED] ed anno in corso ai
fini della regolarità delle operazioni economiche e fiscali effettuate.

FATTO

La verifica fiscale nei confronti della società sopra indicata è finalizzata al controllo
dell'adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa fiscale delle imposte
dirette, dell'IVA, dell'Irap e dell'imposta di registro.

In sede di accesso, i sottoscritti verbalizzanti, dopo le presentazioni di rito e
l'esibizione dell'incarico, hanno invitato la parte ad esibire tutti i libri, i registri, le
scritture e i documenti attinenti all'attività dell'impresa.

I verbalizzanti anzidetti hanno altresì fatto rilevare che:

- A. Secondo quanto disposto dall'art. 52, 5° comma del D.P.R. 26 Ottobre 1972
n. 633, i libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui venga rifiutata
l'esibizione non potranno essere presi in considerazione a favore della parte
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, specificando
che per rifiuto di esibizione si intendono anche le dichiarazioni di non
possedere libri, registri, documenti e scritture e/o la sottrazione di essi al
controllo. Tale ultimo comportamento, realizzato nella forma
dell'occultamento o della distruzione dei documenti e delle scritture la cui
tenuta e conservazione sono obbligatorie, richieste ai fini dell'ispezione
documentale, è passibile di integrare la fattispecie di reato contemplata
dall'art. 10 del d.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, punita con la reclusione da sei
mesi a cinque anni;
- B. Fuori dal caso di cui al secondo periodo della precedente lettera a), rifiutare
l'esibizione o comunque impedire l'ispezione delle scritture contabili e dei
documenti la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie per legge o dei
quali risulta l'esistenza integra la violazione di cui all'art. 9, comma 2,
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e determina l'applicabilità della sanzione
prevista dal primo comma dello stesso articolo;
- C. Ai sensi dell'art. 39, 2° comma, lettera c) del D.P.R. 29 settembre 1973 n.
600 e dell'art. 55, 2° comma del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, se la società
non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o comunque ha sottratto all'ispezione
una o più delle scritture contabili indicate nell'art. 14 del D.P.R. n. 600/1973
e dell'art. 55 del D.P.R. 633/1972, ovvero le scritture medesime non sono
disponibili per causa di forza maggiore, l'Amministrazione Finanziaria può
determinare il reddito d'impresa in via induttiva nei modi e nei termini
previsti dall'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e può procedere all'accertamento
induttivo dell'IVA nei modi e nei termini previsti dallo stesso art. 55 del
DPR n. 633/1972.

Inoltre ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, richiamato anche dall'art. 33
del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 e dell'art. 35 della L. 07/01/1929 n. 4, sono state

Esame caso pratico:

PROCESSO VERBALE DI

CONSTATAZIONE (PVC) CD «VERIFICA ESTERNA»

regolarmente effettuate ricerche nell'ambito dei locali presso i quali l'attività viene esercitata.

La disamina, sotto il profilo fiscale degli atti economici posti in essere dalla società verificata, è stata condotta con l'assistenza del Sig.ra [redacted] - nata il [redacted] ad [redacted] nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Ente verificato.

Il presente atto, nel quale sono raccolti gli esiti delle attività di controllo, è articolato nelle seguenti sezioni:

☐ Premessa.....	pag. 4
☐ Notizie generali sull'attività.....	pag. 10
☐ Controlli formali.....	pag. 11
☐ Premessa ai Controlli sostanziali.....	pag. 13
☐ Controlli sostanziali.....	pag. 13
☐ Premessa ai rilievi.....	pag. 15
☐ Rilievi anno 2008.....	pag. 16
☐ Rilievi anno 2009.....	pag. 18
☐ Sanzioni 2008.....	pag. 19
☐ Sanzioni 2009.....	pag. 20
☐ Sezione conclusiva.....	pag. 22

(...)

La parte, in ordine alle operazioni di verifica e ai rilievi riportati nel presente atto, chiede che venga verbalizzato quanto segue:

*Si rinuncia di pieno diritto all'Ufficio memoria di difesa
e solleciti e rilievi formali.*

SEZIONE CONCLUSIVA

Agli effetti dell'I.V.A. e delle imposte sui redditi (art. 52, comma 7, D.P.R. n. 633/1972 richiamato dall'art. 33 del D.P.R. n. 600/1973) i verbalizzanti non procedono al ritiro di alcun documento.

Esame caso pratico:

PROCESSO VERBALE DI

CONSTATAZIONE (PVC) CD «VERIFICA ESTERNA»

La documentazione esaminata viene rilasciata in custodia alla parte, la quale dopo averla controllata, la riceve senza osservazioni, con l'obbligo di conservarla inalterata fino alla definizione del presente contesto e, comunque, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 22 del D.P.R. 600/73, richiamato dall'art. 39 del D.P.R. 633/72.

Si dà atto che non sono stati arrecati danni alle cose mobili ed immobili e che nulla è stato asportato.

Resta impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione Finanziaria di eseguire ulteriori indagini e di formulare eventualmente, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ulteriori rilievi fino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 57 del D.P.R. 633 / 72 e dell'art. 43 del D.P.R. 600/73.

Nel rispetto del principio di cooperazione fra l'Amministrazione e il contribuente, sancito dall'art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente, si fa presente, che la parte, dopo il rilascio della copia del processo verbale di constatazione, ha facoltà di comunicare, entro 60 giorni, osservazioni e richieste che saranno valutate dagli Uffici impositori.

Le violazioni contestate, le sanzioni pecuniarie e le eventuali sanzioni accessorie saranno irrogate dall'Ufficio competente all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono, mediante notifica di apposito atto di contestazione, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 472 / 97 ovvero con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica a norma del successivo art. 17.

Tale avviso di accertamento o di rettifica non potrà essere emanato prima della scadenza del termine previsto per la presentazione di osservazioni e richieste di cui sopra, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

E' rimessa alla competenza dell'organo di accertamento la valutazione della norma sanzionatoria applicabile nonché l'applicazione delle fattispecie di concorso e continuazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 472 / 97.

Pertanto i verbalizzanti hanno proceduto alla constatazione delle violazioni, limitandosi all'indicazione delle norme violate e/o sanzionatorie senza procedere alla quantificazione delle sanzioni amministrative previste.

Esame caso pratico:

PROCESSO VERBALE DI

CONSTATAZIONE (PVC) CD «VERIFICA ESTERNA»

Si informa infine la parte che, sulla base delle risultanze del presente processo verbale di constatazione, è data facoltà di richiedere al competente Ufficio Finanziario, ai sensi dell'art. 6, c. 1, D. Lgs. 218 / 97, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale adesione.

La parte è stata resa, altresì, edotta della facoltà, ai sensi dell'art. 5-bis del D. Lgs. n. 218/97, introdotto dall'art. 83 comma 18, del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/08, di comunicare, compilando l'apposito modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. [REDACTED], in data [REDACTED], all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta – Ufficio Controlli, entro i 30 giorni successivi alla consegna del presente p.v. di constatazione, la volontà di prestare adesione al contenuto integrale del processo verbale stesso; la parte è stata ulteriormente resa edotta che, in caso di esercizio di tale facoltà:

è riservato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta – Ufficio Controlli il compito di verificare che i rilievi d'anzichè richiamati siano accertabili ai sensi degli artt. 41-bis del D.P.R. 600/73 e 54, comma 4, del D.P.R. 633/72 e, quindi, siano effettivamente definibili a norma del citato art. 5-bis del D. Lgs. 218/97; nel caso in cui il menzionato Ufficio ritenga applicabile la procedura di cui al medesimo art. 5-bis del D. Lgs. 218/97:

lo stesso Ufficio provvederà, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di adesione della parte, all'emanazione di apposito atto di definizione di accertamento parziale;

la parte potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni, applicabili alle violazioni commesse ai rilievi d'anzichè richiamati, ad un sesto dell'importo minimo previsto:

le somme dovute, risultanti dall'atto di definizione di accertamento parziale, andranno versate nei termini e con le modalità di cui all'art. 8 del D. Lgs. 218/97, senza prestazioni delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale;

nel caso in cui il menzionato Ufficio dell'Agenzia delle Entrate non ritenga applicabile la procedura di cui al medesimo art. 5-bis del D. Lgs. 218/97, lo stesso darà tempestiva notizia alla parte con apposito provvedimento di rigetto, avverso al quale sarà possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale nei termini indicati nel Provvedimento.

Esame caso pratico:

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE (PVC)

CD «VERIFICA ESTERNA»

Il presente verbale, redatto in tre copie, consta di n. **███** fogli e di n. **███** allegati citati per complessive pagg. **███**

Delle copie:

- Una viene consegnata alla parte;
- Una rimane all'Agenzia delle Entrate – D.R.E. della Valle d'Aosta

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI

LA PARTE

Esame caso pratico:

Processo verbale di constatazione(PVC)



Importante:

- Leggere bene quanto scritto dai verbalizzanti
- Far mettere a verbale le proprie osservazioni, dissenso sui rilievi
- In caso di dubbi, non fare affermazioni e riservarsi di produrre ulteriore documentazione e di contro dedurre

Esame caso pratico:
Cosa succede dopo la chiusura della verifica

- **Memorie e controdeduzioni**
- **Avviso di accertamento**

Il Contraddittorio

- Il Legislatore ha dato avvio ad un disegno volto a delineare un sistema che permetta il dialogo tra Fisco e contribuente e che è stato caratterizzato dalla sempre maggiore incidenza del contraddittorio sulla formazione dell'atto di accertamento tributario
- Il contraddittorio prevede, da un lato, la partecipazione “collaborativa” del contribuente (pro fisco: obbligo di fornire dati elementi e notizie) e, dall'altro, la partecipazione “difensiva” (pro contribuente: attivazione del contraddittorio con tutela “differita” in caso di inadempienza) dello stesso al procedimento di accertamento

Il Contraddittorio

- Se viene meno la collaborazione del contribuente soggetto a controllo sostanziale:
 - mancata restituzione di questionari
 - inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta dall'ufficio



sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065 (art. 11 472/97)

E poi

Il Contraddittorio

- *le notizie e i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa*

Il contraddittorio – Memoria difensiva

- **C. Cassazione** (17/9/92, n. 10658): L'autorità amministrativa .. ha il dovere sia di sentire gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, sia di esaminare il contenuto della memoria difensiva L'inosservanza dei doveri correlati all'esercizio delle facoltà difensive dell'interessato costituisce un vizio del procedimento amministrativo.
- **Art. 12, co. 7, L. 212/2000**: «Nel rispetto dei principi di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del pv di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 gg. osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

Il contraddittorio – Memoria difensiva

- **Valutazione: obbligo di valutaz. delle osservazioni difensive del contribuente costituisce una forma di integrazione e completamento dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della L. 212/2000 (e dall'art. 42 del DPR 600/73)**
- **Art. 24, L. 07.01.1929 n. 4: *“Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale”***
- **Attività istruttoria degli Uffici impositori è direttamente strumentale all'emissione dell'atto finale del procedimento amministrativo di accertamento**

Il contraddittorio – Memoria difensiva

L'opportunità della presentazione della memoria difensiva:

- Sempre nelle ipotesi di necessità di documentazione successivamente alla chiusura della verifica;**
- Spesso per le possibili conseguenze sulla motivazione del successivo atto di accertamento**

Casistica delle contestazioni e delle sanzioni più significative

Contestazione di violazioni civilistiche

- **irregolarità/omessa registrazione statuto adeguato alla normativa D.Lgs. 460/97 e art. 90 Legge 289/02;**
- **omessa/tardiva iscrizione registro Coni;**
- **omessa/irregolarità convocazione assemblea e pubblicità dei verbali assembleari;**
- **omessa/irregolarità procedura adesione soci;**
- **omessa/irregolarità verbalizzazione riunioni Consiglio Direttivo e relativa pubblicità delle stesse.**

Casistica delle contestazioni e delle sanzioni più significative

Contestazione di violazioni fiscali

- **omesso/tardivo invio Modello EAS;**
- **mancato rapporto tra concetto di pubblicità e concetto di sponsorizzazione;**
- **superamento plafond euro 250.000 per le associazioni sportive dilettantistiche in regime di 398/91 ed omesso modello Unico, IVA;**
- **pagamento in contanti di importi uguali o superiori ad euro 516,46;**

Casistica delle contestazioni e delle sanzioni più significative

Contestazione di violazioni fiscali (segue)

- omessa numerazione fatture d'acquisto;
- omessa/irregolare tenuta della contabilità;
- omessa redazione del rendiconto;
- superamento delle soglie di esenzione di euro 7.500 per indennità sportive e mancato assoggettamento a ritenuta;
- omesso/irregolare invio modello 770 per compensi erogati agli sportivi dilettanti;
- anomalia dati dichiarati ed obblighi dichiarativi.

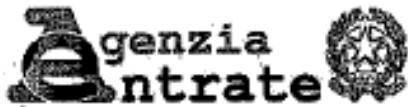
Casistica delle contestazioni e delle sanzioni più significative

Le sanzioni per utilizzo illecito delle agevolazioni fiscali

- omessa tenuta scritture contabili;
- omesso/insufficiente versamento Iva e Ires;
- omessa emissione scontrini/ricevuta fiscale;
- omessa/irregolare presentazione dichiarazioni fiscali annuali;
- rapporto di lavoro irregolare;
- omesso/insufficiente versamento ritenute fiscali e/o contributi ENPALS.

Esame caso pratico:

Pagina 1 di 21



DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - UFFICIO CONTROLLI
PIAZZA MANZETTI, 2 - 11100 AOSTA
(codice dell'ufficio T4A)
Numero dell'atto : ~~148-10000410~~

Prot. n. [REDACTED] /2013

Alla Società' ~~_____~~
con sede in ~~_____~~ - ~~_____~~ (16)

rappresentata dalla
 Signora ~~XXXXXXXXXXXX~~
 nata a ~~XXXXXXXXXX~~ il ~~XXXX/XX/XX~~
 con residenza in ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX~~

Esame caso pratico:

Avviso di accertamento



Pagina 2 di 21

DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

LA DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

La Signora [REDACTED]
nata a [REDACTED] il [REDACTED]
codice fiscale [REDACTED]
nella qualità di rappresentante legale di
[REDACTED]

Di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di
[REDACTED]
relativa all'anno [REDACTED]

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle società
- Imposta regionale sulle attività produttive
- Imposta sul valore aggiunto

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo 60 giorni dalla notifica l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), del n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del d.l. n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con la modalità descritta in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

(...)

Esame caso pratico:

Avviso di accertamento

Pagina 3 di 21

Agenzia Entrate

DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO [REDACTED] Colloc. fiscale [REDACTED]

*** MOTIVAZIONI ***

A seguito di verifica fiscale effettuata dalla Direzione Regionale della Valle d'Aosta dell'Agenzia delle Entrate, in data [REDACTED] è stato notificato processo verbale di constatazione, di cui una copia è in possesso della parte, ed il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato.

Nel corso delle operazioni di verifica, i funzionari verbalizzanti hanno constatato quanto segue:

L'Associazione [REDACTED], con sede legale in [REDACTED] (AO) - [REDACTED] svolge l'attività indicata dal codice ATECOFIN (cod. [REDACTED] di [REDACTED]).

L'ente ha iniziato l'attività il [REDACTED] e risulta regolarmente iscritto al C.O.N.C. - n. iscrizione [REDACTED].

In pratica, si tratta di una palestra comprensiva di tre sale nelle quali, nell'anno [REDACTED], venivano svolti corsi di [REDACTED].

Il corrispettivo verso gli associati comprende una tessera annua, il costo della quale comprende l'iscrizione allo [REDACTED] e l'assicurazione obbligatoria e una quota mensile da versare per usufruire dei diversi servizi.

Dai dati presenti in Anagrafe tributaria risulta che sia l'Atto Costitutivo sia lo Statuto non sono stati registrati.

(...)

Si fa rilevare che, durante le fasi dell'accesso, i verbalizzanti hanno riscontrato una totale mancanza nell'ordine della tenuta delle scritture contabili in riferimento all'attività svolta dall'ente non commerciale.

I verificatori hanno, pertanto, effettuato ricerche in tutti i locali della sede legale e, per quanto possibile, raccolto tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del controllo.

In tale sede, non sono stati rinvenuti i seguenti documenti:

(...)

Per tutto quanto sopra esposto i funzionari verificatori hanno proceduto alla ricostruzione del volume d'affari dell'ente non commerciale, utilizzando i dati dei rendiconti annuali compilati dalla parte (dati reperiti in fase di accesso sui files del computer in uso all'associazione). Il totale del volume d'affari così ricostruito ammonta ad € [REDACTED].

Esame caso pratico:

Avviso di accertamento

Visto quanto sopra esposto, l'Ufficio accerta quanto segue:

I.R.E.S.

L'associazione ha calcolato l'imposta da versare in base al regime agevolato della L. 398/91. Per quanto sopra esposto, non potendo usufruire di tale regime in quanto non rispettate le condizioni previste, l'Ufficio accerta ex art. 40 e 39 1° comma DPR 600/73 € [redacted] a titolo di ricavi da sottoporre a tassazione, riqualificati come tali, ai sensi dell'art. 85 TUIR 917/86.

I.R.A.P.

Ai fini IRAP il valore della produzione è dato dalla somma dei seguenti elementi:
Retribuzione per lavoro dipendente e redditi assimilati;
Compensi per prestazione occasionale di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente.
L'associazione nell'anno in esame era obbligata alla presentazione del modello IRAP avendo corrisposto i seguenti compensi (dati estrapolati dal rendiconto annuale elaborato dalla parte) e dalle autocertificazioni rilasciate dagli atleti in occasione della manifestazione sportiva del [redacted].

(...)

I.V.A.

L'associazione ha operato la liquidazione IVA in base al regime agevolato della L. 398/91. Per quanto sopra esposto, non potendo usufruire di tale regime in quanto non rispettate le condizioni previste, l'Ufficio accerta ex art. 54 DPR 633/72 l'imposta dovuta ammontante ad € [redacted], calcolata su un imponibile di € [redacted].

Sono altresì dovuti gli interessi maturati e maturandi sulle imposte dovute.

Le violazioni vengono accertate e le relative sanzioni irrogate come dettagliatamente descritto nelle pagine seguenti.

Esame caso pratico:
Avviso di accertamento

Suggerimento:

Confrontatevi con, e rivolgetevi

SUBITO

al vostro commercialista